

LEGGE REGIONALE 17 ottobre 1997, 38
Integrazioni e modifiche alla l.r. 8 novembre 1996, n. 32

(BURL n. 43, 1° suppl. ord. del 20 Ottobre 1997)

urn:nir:regione.lombardia:legge:1997-10-17;38

Art. 1. 

1. Il comma 5 dell'art. 13 della l.r. 8 novembre 1996, n. 32(1) è abrogato.
2. Sino all'entrata in vigore dei piani territoriali di coordinamento di cui all'art. 17 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 , le aree oggetto di divieto assoluto di esercizio venatorio nei parchi regionali ai sensi delle leggi 6 dicembre 1991, n. 394 e 11 febbraio 1992, n. 157 , coincidono con le riserve naturali e con le aree a parco naturale comprese nei P.T.C. già adottati o per le quali è stata presentata la proposta dagli enti gestori alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

NOTE:

1. Si rinvia alla l.r. 8 novembre 1996, n. 32, per il testo coordinato con le presenti modifiche.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia